



COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 09.10.2020

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei Matrimoni Civili e le costituzioni delle Unioni Civili sul territorio comunale, in conformità alle disposizioni del Codice Civile e della Legge n. 76 del 20/05/2016, nonché al Regolamento dello Stato Civile DPR 396/2000 ed alle Circolari attuative ed esplicative del Ministero dell'Interno.

Art. 2 – UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. La Celebrazione del Matrimonio Civile e la Costituzione dell'Unione Civile è un'attività istituzionale riconosciuta al Sindaco quale Ufficiale di Governo e alle persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del DPR 396/2000.
2. Nel caso in cui occorra predisporre apposito atto di delega alla celebrazione del matrimonio a consigliere comunale, assessore comunale o a cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale la richiesta dovrà pervenire alla Segreteria del Sindaco almeno 45 giorni prima della data fissata per la celebrazione o la costituzione.
3. L'Ufficiale di Stato Civile deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 396/2000 ed è fatto divieto di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale che si svolge durante il normale orario di servizio all'interno della Sala Cerimonie dell'Ufficio di Stato Civile situato in via Ezio 36.
2. Tale attività può essere svolta anche presso la Sala del Consiglio Comunale e nel Giardino Interno, siti nel Palazzo comunale in piazza del Popolo, 1, sia durante il normale orario di servizio che al di fuori, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione comunale.
3. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 396/2000 il Comune di Latina può istituire, con apposito atto di Giunta Municipale da trasmettere al Prefetto, uno o più uffici separati dello Stato Civile presso siti che, in ragione della propria importanza estetica, storica o ambientale, abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico. Tali uffici separati devono essere comunque nella disponibilità del Comune con carattere di ragionevole continuità territoriale e temporale.
4. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili può essere svolta in una sala aperta al pubblico, sia nei luoghi già individuati con

deliberazioni della Giunta Municipale che in altri locali idonei di proprietà comunale e/o messi a disposizione del Comune, individuati, con atto della Giunta Municipale, quali uffici distaccati di stato civile con carattere di continuità che, per queste occasioni, assumono la denominazione "Casa Comunale".

5. Sarà cura del Dirigente del Servizio Demografici e Statistici individuare, attraverso apposito avviso pubblico, strutture ricettive, edifici con valore storico, architettonico o artistico presenti sul territorio comunale, che rispettino le prescrizioni urbanistiche, le normative in materia di edilizia privata, le norme sulla sicurezza dei locali e delle aree riservate allo svolgimento di celebrazione del matrimonio e alla costituzione dell'unione civile.
6. L'istituzione degli uffici separati di stato civile sarà deliberata dalla Giunta Municipale con deliberazione da trasmettere al Prefetto.
7. L'elenco dei luoghi deputati per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile sarà reso pubblico e potrà essere aggiornato ogni anno.
8. In caso di strutture private, riconosciute come uffici separati con la deliberazione della Giunta Municipale, i rapporti tra il Comune e i soggetti privati verranno disciplinati mediante contratti di comodato d'uso.
9. Per i matrimoni e le costituzioni da celebrare nei luoghi individuati come casa comunale, come indicato nel comma 4 del presente articolo, è necessario acquisire il nulla osta del Dirigente competente o del titolare della struttura privata, o di chi abbia la piena disponibilità dell'immobile, secondo quanto disposto nei contratti di comodato d'uso, al fine di garantire la piena fruibilità degli stessi.
10. La visita delle sale e dei luoghi di pertinenza comunale potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordare con l'ufficio matrimoni dello Stato civile al fine di evitare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate e inserite nel programma amministrativo.
11. Quando le parti, o uno di essi, per infermità o altro impedimento giustificato, sono nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale la celebrazione al di fuori della casa comunale e dei luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 109 e 110 del Codice Civile e dalla Legge 76/2016. In questo caso l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce, con l'assistenza del Segretario Comunale e alla presenza di quattro testimoni, nel luogo in cui si trovano le parti impedito.

Art. 4 - GIORNI ED ORARI DI CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio presso la sala cerimonia dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con l'apertura degli uffici e previo appuntamento.
2. In caso di richiesta di celebrazione al di fuori dell'orario di servizio o nei luoghi di cui all'art. 3 la celebrazione del matrimonio e la costituzione di unione civile non rientrano tra i servizi pubblici essenziali e pertanto per gli stessi viene richiesto un contributo da parte degli utenti a norma dell'art. 43 comma 4 della Legge 449/1997.
3. L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio matrimoni dello Stato Civile, che procederà al coordinamento con gli altri Uffici Comunali, quando necessario.
4. La celebrazione al di fuori dell'orario di servizio e presso i luoghi diversi dalla Sala cerimonie dell'Ufficio di Stato Civile, può avvenire su richiesta degli interessati al momento della Pubblicazione, come indicato dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento, secondo il seguente calendario:

Dal 2 Novembre al 30 Aprile

- Venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30
- Sabato dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30.

Dal 1 Maggio al 31 Ottobre

- Venerdì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30
- Sabato dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 18,30

5. Nel rispetto di tali orari, a seconda delle sedi scelte, le prenotazioni saranno limitate ad un numero di matrimoni compatibili con le esigenze di organizzazione del servizio e con la durata della cerimonia.
6. Le prenotazioni seguiranno l'ordine cronologico della presentazione della richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle sale.
7. Non si possono tassativamente celebrare matrimoni civili o costituire unioni civili durante le seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:
 - Domeniche
 - 1 e 6 Gennaio
 - la domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
 - 25 Aprile
 - 1° Maggio
 - 2 Giugno
 - 6 Luglio

- il 14 e 15 Agosto
 - 1 Novembre
 - 8 Dicembre
 - 24, 25 e 26 dicembre
 - 30 e 31 dicembre
8. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili non vengono effettuate inoltre, il venerdì ed il sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

Art. 5 - CONTRIBUTI

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili al di fuori dell'orario ordinario di servizio e nei luoghi diversi dalla Sala cerimonie dell'Ufficio di Stato Civile, individuati con deliberazione della Giunta Municipale, costituiscono servizi aggiuntivi e facoltativi non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, per i quali è possibile richiedere un contributo da parte degli utenti a norma dell'art. 43 della Legge 449/1997 che alimenta il fondo risorse decentrate dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL comparto "Funzioni Locali" del 21/05/2018.
2. La determinazione del contributo è di competenza della Giunta Municipale secondo i seguenti criteri:
 - a) L'importo delle tariffe sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Latina di almeno uno dei nubendi o dei costituenti unione civile.
 - b)** Il contributo è dovuto anche per i matrimoni e le unioni civili celebrate durante orario di servizio presso la sala cerimonia dello stato civile se entrambi i nubendi non sono residenti nel Comune di Latina.
 - c) Valutazione dei costi diretti e indiretti per espletamento del servizio (costo personale, consumi per utilizzo sala, custodia e sorveglianza, pulizie straordinarie, energia elettrica, ecc.).
 - d) Il contributo è dovuto a favore dell'Ente anche per le celebrazioni e costituzioni celebrate nei luoghi individuati quali "Casa Comunale" ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
3. Il contributo alimenta il fondo risorse decentrate a favore del personale coinvolto tenuto conto del ruolo di ciascuno:
 - a) Ufficiale di stato civile, dipendente comunale, celebrante o assistente il celebrante
 - b) Dipendente comunale assegnato al servizio Demografici e Statistici che assiste il celebrante

c) Custode

d) Addetto alla sorveglianza o Agente di Polizia Locale

4. La prenotazione dei luoghi, ricevuto il nulla osta dal Capo di Gabinetto per l'utilizzo della Sala del Consiglio Comunale e del Giardino Interno comunale, o del Dirigente competente per gli altri luoghi, diventerà effettiva solo con il pagamento del contributo stabilito, che dovrà essere effettuato entro 10 gg dalla comunicazione di disponibilità ricevuta dall'Ufficio di Stato Civile.

5. Il versamento del contributo stabilito, dovrà essere eseguito in una delle modalità previste per i pagamenti a favore dell'Ente (Pago Pa, bonifico postale, bonifico bancario, POS) indicando come causale: "prenotazione sala per matrimonio/costituzione unione civile di....." e, la relativa ricevuta, dovrà essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile entro 5 gg dal pagamento.

6. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta, mentre, nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 6 - DICHIARAZIONE SCELTA SALA E DATA

1. Al momento della pubblicazione di matrimonio, dovrà essere definita la data di celebrazione e dovrà essere presentata dichiarazione di scelta della sala, qualora diversa da quella adibita presso l'Ufficio di Stato Civile o, in orario diverso da quello ordinario di servizio. L'Ufficio Matrimoni dello stato civile, ricevuta l'istanza, la invierà al Capo di Gabinetto per l'utilizzo della Sala del Consiglio Comunale e del Giardino Interno comunale e al Dirigente responsabile del luogo prescelto, ai fini dell'apposizione del nulla osta.

2. In seguito all'apposizione del nulla osta, l'Ufficio di Stato Civile comunicherà agli interessati, la disponibilità della sala, invitando ad effettuare il pagamento del contributo entro 10 gg, come indicato dall'art. 5 e, a consegnare la relativa ricevuta entro 5 gg.

Art. 7- ALLESTIMENTO DELLE SALE

1. Previo accordo con il personale a presidio delle sedi deputate alla celebrazione del matrimonio ed alla costituzione delle unioni civili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei locali, i richiedenti potranno, a proprie spese, arricchire il luogo prescelto per la celebrazione, con arredi ed addobbi che dovranno essere tempestivamente rimossi al termine della cerimonia. La tipologia degli arredi ammessi, adeguata al contesto

- istituzionale dei locali prescelti, sarà definita in accordo con i Dirigenti o i Responsabili che hanno in carico le sale individuate ai sensi dell'art. 3.
2. I locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.
 3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
 4. E' possibile utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
 5. E' fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi situati all'interno del palazzo dove si svolge la celebrazione o all'esterno dell'ingresso comunale e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati, un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.
 6. E' vietato manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti elettrici o effettuare attacchi volanti difformi alle norme di sicurezza. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
 7. A garanzia di quanto sopra stabilito i nubendi o le parti delle unioni civili dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune di Latina con cui sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà dell'Ente.
 8. E' consentito l'uso della sala fino ad un massimo di 45 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).
 9. Dato atto che la Sala Consiliare ed il giardino interno del Comune sono situati all'interno di Zona a Traffico Limitato, i richiedenti, unitamente alla consegna della ricevuta di pagamento, dovranno indicare all'Ufficio di Stato Civile al massimo tre numeri di targa per ottenere eventuali autorizzazioni di accesso con le autovetture.

Art. 8 - MATRIMONIO/UNIONE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Come disposto dall'art. 66 del DPR 396/2000, nella ipotesi in cui gli sposi non conoscono la lingua italiana, nonché in quelle in cui sono sordi, muti, o comunque impediti a comunicare, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere agli sposi le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143,144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
2. Nella ipotesi in cui la parte dell'Unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12 della Legge 20 Maggio 2016 n. 76 e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.
3. Nel caso i nubendi o le parti delle unioni civili, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana.
4. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
5. L'interprete, come sopra individuato, munito di un documento in corso di validità, dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile al momento della pubblicazione, insieme ai nubendi o costituendi, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento. L'interprete, che assume l'incarico al momento della pubblicazione, dovrà presentarsi anche il giorno di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile.
6. Nei casi di cui al comma 1,2 e 4, l'Ufficiale dello Stato Civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:
 - Codice Civile
 - Legge n.76 del 20 maggio 2016
 - D.Lgs.18 agosto 2000, n.267

-D.P.R.3 novembre 2000, n.396

- Decreti attuativi n.ri 5,6 e 7 del 19 maggio 2017.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

- 1 . Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Allegati:

- 1) Modulo richiesta pubblicazioni di matrimonio
- 2) Modulo di dichiarazione scelta sala e data per la celebrazione matrimonio o costituzione unione civile
- 3) Dichiarazione liberatoria di responsabilità